



Associazione consortile

“Centrale Unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargento e Castelletto Monferrato, Pecetto di Valenza e San Salvatore Monferrato”

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE “GIOVANNI XXIII”, presso il Comune di San Salvatore Monferrato. NUMERO CIG 82402369DB - CUP I18G18000010001.

Procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) e dell’art. 63, del DLgs 50/2016, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9-bis e art. 95 del DLgs 50/2016.

FAQ 1

Domanda 1:

La categoria OS28 è totalmente subappaltabile a ditta in possesso dei requisiti di qualificazione (100% della categoria), senza ricorrere, in caso di mancanza dei requisiti di qualificazione, né alla costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) né all’istituto dell’avvallimento?

Risposta 1:

Come indicato al paragrafo “Requisiti per la partecipazione” della lettera di invito, “...*In mancanza dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all’articolo 90 comma 1 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la categoria OS28, l’operatore economico, comunque in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente OG1, potrà partecipare alla procedura di gara, costituendo raggruppamento temporaneo, di tipo verticale, con altro operatore economico che sia in possesso dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo per la categoria scorporabile, ovvero, dovrà dichiarare di avvalersi del subappalto per le opere scorporabili; nel caso di utilizzo della facoltà di costituzione di raggruppamento temporaneo verticale si intende che l’offerta sarà presentata dal raggruppamento temporaneo costituito...*”. Pertanto, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto (*c.d. subappalto qualificante*) per l’intero importo delle lavorazioni di cui alla categoria OS28 (a qualificazione obbligatoria ai sensi dell’art. 12, c. 2, lett. b) L. 80/2014) solamente nei confronti di operatori economici in possesso dei relativi requisiti di ordine tecnico-organizzativo” di cui all’art. 90 comma 1 del DPR 207/2010 riconducibili, per analogia, alla categoria OS28 ovvero di attestazione SOA per la categoria OS28.

Domanda 2:

Nel caso in cui in fase di manifestazione di interesse si sia dichiarata la volontà, in mancanza dei requisiti di cui alla categoria OS28, della modalità di cui al punto e) “di subappaltare interamente le lavorazioni della categoria scorporabile OS28 (...)”, è ancora possibile, in questo momento in fase di gara, rivalutare la scelta e chiedere di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale con impresa in possesso di idonea qualificazione?

Risposta 2:

Sì, se il concorrente lo ritiene, è ancora possibile partecipare in raggruppamento temporaneo d'impresa di tipo verticale, anche se in sede di manifestazione di interesse si era optato per il subappalto dell'intera categoria OS28. Ovviamente, in questo caso, il soggetto invitato dovrà partecipare nella veste di MANDATARIO/CAPOGRUPPO del raggruppamento.